CAMERA DEI DEPUTATI N. 2040

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAROTTI

Modifiche agli articoli 548 e 585 del codice di procedura penale in materia di termini per l'impugnazione

Presentata il 30 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In attesa di una organica e complessiva rivisitazione del regime delle impugnazioni, appare utile un immediato intervento sull'articolo 585 del codice di procedura penale, di rapida ed agile applicazione, che elimini quelle farraginosità segnalate dalla applicazione pratica delle norme. Va innanzitutto ritoccato il termine per proporre impugnazione, che la prassi forense si è incaricata di mostrare inadeguato dopo l'introduzione della unicità dell'atto di gravame.

Circa la decorrenza del termine, devesi constatare che quello di cui all'articolo 585, comma 2, lettera *c)*, del codice di procedura penale, ha prodotto qualche rilevante appannamento della « certezza » laddove il deposito della sentenza sia avvenuto allo scadere dello stesso termine di cui all'articolo 544 del codice di procedura penale ed in prossimità dell'orario di chiusura degli uffici. La difficoltà per le parti private di avere attestazione dalla cancelleria dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 dell'articolo 548 del codice di procedura penale obbliga ad una continua verifica presso gli uffici, che attenua sostanzialmente l'esercizio del diritto di difesa. Si mostra quindi rispondente a ragionevolezza introdurre l'obbligo di notifica alle parti processuali dell'avviso di deposito della sentenza (peraltro già previsto per l'imputato contumace), stabilendo che dalla relativa data decorrono i termini per proporre impugnazione. Per evidenti motivi di coordinamento il comma 2 dell'articolo 548 del codice di procedura penale va sostituito.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 548 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *2.* Il deposito della sentenza è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore al momento del deposito della sentenza ».

ART. 2.

1. All'articolo 585 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera *b),* le parole: « trenta giorni », sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».

2. All'articolo 585 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera *c),* le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

3. All'articolo 585 del codice di procedura penale, al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito previsto dal comma 2 dell'articolo 548; ».